



COMUNE DI PAVIA DI UDINE

PROVINCIA DI UDINE

Sede Uffici Municipali in Lauzacco – Piazza Julia n. 1

REGOLAMENTO

per

l'Applicazione del Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI)

APPROVATO DAL:

C.C. con atto n. 22 dell'08.09.2014

INDICE

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del Regolamento, finalità ed ambito di applicazione	Pag.	1
Art. 2 - Presupposto impositivo	"	1
Art. 3 - Definizione di abitazione principale, fabbricati e aree fabbricabili . . .	"	1
Art. 4 - Soggetti passivi	"	2
Art. 5 - Soggetto attivo	"	3
Art. 6 - Base imponibile	"	3
Art. 7 - Determinazione delle aliquote comunali	"	3
Art. 8 - Detrazioni, riduzioni ed esenzioni	"	4
Art. 9 - Versamenti	"	5
Art. 10 - Dichiarazione	"	6
Art. 11 - Funzionario Responsabile	"	6
Art. 12 - Accertamento	"	7
Art. 13 - Riscossione coattiva	"	7
Art. 14 - Sanzioni ed interessi	"	8
Art. 15 - Rimborsi	"	9
Art. 16 - Contenzioso	"	9
Art. 17 - Norme transitorie e di rinvio	"	9
Art. 18 - Disposizioni finali, efficacia e pubblicità	"	10

Art. 1

**OGGETTO DEL REGOLAMENTO,
FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE**

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 e del comma 682 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, disciplina l'applicazione nel Comune di Pavia di Udine dell'imposta unica comunale, d'ora in avanti denominata IUC, istituita dalla Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, per quanto concerne la componente relativa al tributo per i servizi indivisibili, d'ora in avanti denominata TASI.

2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2

PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

1. Presupposto della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'Imposta municipale propria, d'ora in avanti denominata IMU, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.

2. Il tributo concorre al finanziamento dei servizi indivisibili erogati dal Comune, come meglio specificati dal successivo articolo 7 del presente regolamento.

Art. 3

**DEFINIZIONE DI ABITAZIONE PRINCIPALE,
FABBRICATI E AREE FABBRICABILI**

1. Ai fini del tributo di cui all'articolo 1 del presente regolamento:
- a. per "fabbricato" si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto al tributo a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato o dalla data di accatastamento come ultimato;
 - b. per "abitazione principale" si intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente; sono altresì considerate abitazioni principali le unità abitative assimilate all'abitazione principale dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di IMU;
 - c. per "pertinenze dell'abitazione principale" si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
 - d. per "area fabbricabile" si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Non sono da considerarsi fabbricabili i terreni

posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del Decreto Legislativo 29 marzo 2004 n. 99, iscritti nella previdenza agricola, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali. L'agevolazione è applicabile anche alle ipotesi in cui le persone fisiche, coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, abbiano costituito una società di persone alla quale hanno concesso in affitto o in comodato il terreno di cui mantengono il possesso ma che, in qualità di soci, continuano a coltivare direttamente. Nell'ipotesi in cui il terreno sia posseduto da più soggetti, ma condotto da uno solo, che abbia comunque i requisiti sopra individuati, l'agevolazione di cui alla presente lettera si applica a tutti i comproprietari;

2. Affinché un'area possa considerarsi pertinenza del fabbricato, ai fini dell'applicazione del tributo, è necessario che intervenga un'oggettiva e funzionale modificazione dello stato dei luoghi, che sterilizzi in concreto e stabilmente il diritto edificatorio che non si risolva, quindi, in un mero collegamento materiale, e che il contribuente provveda ad effettuare la dichiarazione originaria o di variazione in cui siano indicate e dimostrate le predette circostanze;

3. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale si applicano per un solo immobile. Ove due coniugi non legalmente separati abbiano stabilito invece la dimora abituale e la residenza anagrafica in due immobili situati in comuni diversi, le agevolazioni anzidette competono ad entrambi gli immobili solo a condizione che sia fornita idonea documentazione o altro elemento di prova idonei a dimostrare l'effettività dell'esigenza del mantenimento di dimore e residenze separate. In mancanza, le agevolazioni competono ad un solo immobile.

Art. 4

SOGGETTI PASSIVI

1. Soggetto passivo è chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui all'art. 2 del presente regolamento.

2. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

3. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sulla stessa, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. In tale ipotesi l'occupante è tenuto al versamento della TASI nella misura del 10%, mentre il titolare del diritto reale sull'immobile della restante quota del tributo. Il tributo viene determinato con riferimento alle condizioni del titolare del diritto reale e successivamente ripartito tra quest'ultimo e l'occupante sulla base della percentuale sopra riportata. In caso di pluralità di titolari di diritti reali sull'immobile o di detentori, sorgono due distinte obbligazioni tributarie, una in capo ai primi ed una in capo ai secondi, ciascuna al suo interno di natura solidale.

4. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.

5. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.

6. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree di uso comune e per i locali e le aree in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

7. L'ex coniuge cui il giudice ha assegnato la casa coniugale, nell'ambito di una procedura di separazione o divorzio, è titolare di un diritto di abitazione sulla medesima, per cui è soggetto passivo relativamente all'intero immobile indipendentemente dalla relativa quota di possesso; resta inteso che qualora l'assegnazione riguardi un immobile che i coniugi detenevano in locazione, il coniuge assegnatario è soggetto passivo per la sola quota di tributo dovuta come locatario.

Art. 5

SOGGETTO ATTIVO

1. Soggetto attivo del tributo è il Comune di Pavia di Udine relativamente agli immobili la cui superficie insiste sul suo territorio.

2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dalla istituzione di nuovi Comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

3. Nel caso di immobili che insistono sul territorio di più comuni, la TASI deve essere corrisposta al Comune di Pavia di Udine in proporzione alla superficie degli stessi che insiste sul suo territorio.

Art. 6

BASE IMPONIBILE

1. La base imponibile degli immobili soggetti alla TASI è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria come disposto dall'art. 1, comma 675, della Legge n. 147 del 2013 e richiamata nel vigente regolamento comunale IMU.

Art. 7

DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE COMUNALI

1. Il Comune, con deliberazione del Consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 15.12.1997 n. 446, stabilisce le aliquote e la detrazione del tributo nei limiti di quanto previsto dai commi 676, 677 e 678 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013

n. 147 e comunque nell'esercizio della potestà regolamentare di cui all'art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446, entro il termine previsto dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. In mancanza, sono confermate le aliquote e la detrazione vigenti nell'anno precedente, oppure, in assenza anche di queste, le aliquote di base fissate dalla legge.

2. La manovrabilità delle aliquote sarà esercitata dal Consiglio Comunale nel rispetto dei criteri generali di ragionevolezza e non discriminazione. Nell'atto deliberativo con il quale vengono stabilite le aliquote e le detrazioni TASI, vengono individuati anche gli adempimenti da effettuarsi da parte dei contribuenti interessati alle eventuali nuove agevolazioni.

3. Le aliquote e le agevolazioni della TASI vengono deliberate in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi dei commi seguenti e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.

4. Nella deliberazione di approvazione delle aliquote, il Consiglio Comunale individua i servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

5. La deliberazione sopra richiamata dovrà altresì indicare la percentuale di copertura del costo dei servizi assicurata dalla TASI.

6. Resta ferma la facoltà di modificare le aliquote del tributo entro il termine previsto dall'art. 193, comma 2, del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, per il ripristino degli equilibri di bilancio, in deroga a quanto previsto dall'art. 1, comma 169, della Legge 27.12.2006 n. 296, con effetto dal 1° gennaio.

Art. 8

DETRAZIONI, RIDUZIONI ED ESENZIONI

1. Con la deliberazione comunale di approvazione delle aliquote, il Consiglio Comunale ha facoltà di ridurre l'aliquota fino all'azzeramento o di introdurre detrazioni della TASI nel rispetto delle norme legislative vigenti.

2. Ai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), la TASI annua dovuta per l'abitazione principale è ridotta di due terzi qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 9-bis del D.L. 28 marzo 2014 n. 47.

3. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.

4. Sono inoltre esenti le seguenti tipologie di immobili:

- a. gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle province, dal Comune, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
- b. i fabbricati classificati nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
- c. i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5 bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 601, e successive modificazioni;
- d. i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione della Repubblica Italiana e loro pertinenze;

- e. i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato Lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con Legge 27 maggio 1929 n. 810;
- f. i fabbricati appartenenti agli Stati esteri ed alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- g. gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della Legge 20 maggio 1985 n. 222.

5. Le esenzioni spettano per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte dalla norma e fermo restando l'obbligo di presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 10 quando l'immobile ha acquisito o perso durante l'anno di riferimento il diritto all'esenzione.

Art. 9 **VERSAMENTI**

1. La TASI è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma.

2. I soggetti passivi effettuano il versamento della TASI dovuta al Comune per l'anno in corso in due rate di pari importo, la prima con scadenza il 16 giugno e la seconda con scadenza il 16 dicembre, oppure in un'unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno.

3. Il versamento della prima rata è eseguito sulla base delle aliquote e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente, mentre il versamento della seconda rata è eseguito, a saldo del tributo dovuto per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. n. 360/1998, e successive modificazioni, alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; in caso di mancata pubblicazione entro il predetto termine, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

4. Per l'anno d'imposta 2014 si applicano le disposizioni di cui al comma 688 dell'art.1 della L. n. 147/2013 e successive modifiche ed integrazioni.

5. Il versamento deve essere eseguito mediante modello di pagamento unificato (Modello F24) secondo le disposizioni dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997 n. 241 o mediante apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato art. 17, in quanto compatibili, con le modalità stabilite dai provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate di approvazione dei modelli e dei codici tributi.

6. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo, ai sensi dell'art. 1, comma 166, della Legge 27 dicembre 2006 n. 296. Detto arrotondamento deve essere effettuato per ogni codice tributo.

7. Non devono essere eseguiti versamenti quando l'importo annuale dovuto risulti inferiore ad euro 10,00 (dieci/00).

8. La TASI viene riscossa dal Comune, con facoltà di inviare ai contribuenti i modelli di pagamento preventivamente compilati, fermo restando che, qualora il Comune non provveda in tal senso, il contribuente è comunque tenuto al versamento della TASI in autoliquidazione.

Art. 10

DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal Comune, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione del tributo, per i casi e secondo le modalità di presentazione della dichiarazione IMU.

2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni.

3. Lo stesso termine, se non diversamente normato, è fissato per le comunicazioni e/o autocertificazioni previste dal presente regolamento o dalle deliberazioni annuali di aliquote e detrazioni, a pena di decadenza del diritto alle agevolazioni o alle riduzioni.

4. In sede di prima applicazione del tributo si considerano valide tutte le dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta municipale propria (IMU) o della previgente imposta comunale sugli immobili (ICI). Sono in ogni caso tenuti a presentare la dichiarazione prevista al comma 1 i possessori e i detentori di fabbricati rurali ad uso strumentale.

5. Non sono tenuti alla presentazione della dichiarazione i soggetti passivi detentori diversi dal titolare del diritto reale per gli immobili per i quali il Comune deliberi l'azzeramento dell'aliquota per l'anno di imposta.

Art. 11

FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Il Comune, ai sensi del comma 692 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, con delibera di Giunta Comunale, designa un funzionario cui conferire le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del tributo, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

ACCERTAMENTO

1. Ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento, il funzionario responsabile, ai sensi dell'articolo 1, comma 693, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, ad esibire o trasmettere atti o documenti.

2. Il funzionario responsabile, ai sensi del medesimo comma 693 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, può altresì inviare ai contribuenti questionari relativi a dati ovvero a notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; inoltre il funzionario può richiedere, agli uffici pubblici competenti, dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, con esenzione di spese e diritti.

3. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato.

4. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997 n. 472, e successive modificazioni.

5. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dal Comune per la gestione del tributo.

6. Il Comune esercita in forma diretta le operazioni di accertamento e di liquidazione per la riscossione del tributo dovuto, delle sanzioni e degli interessi.

RISCOSSIONE COATTIVA

1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono rimosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente a mezzo ingiunzione fiscale di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910 n. 639, se eseguita direttamente dal Comune o affidata a soggetti di cui all'articolo 53 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, ovvero mediante le diverse forme previste dall'ordinamento vigente.

2. Non si procede all'accertamento e alla riscossione qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 16,00 (sedici/00), con riferimento ad ogni periodo d'imposta.

3. La disposizione di cui al comma 2 non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamenti del tributo.

Art. 14

SANZIONI ED INTERESSI

1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo non versato, con un minimo di euro 50.

2. Se la dichiarazione è infedele si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento tributo non versato, con un minimo di euro 50.

3. Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare del tributo, si applica la sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.

4. Le sanzioni previste ai commi precedenti sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

5. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.

6. In caso di ritardo nel versamento la sanzione è quella fissata dall'articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997 n. 471, pari al 30%, riducibile a un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo, per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni.

7. Nei casi in cui i documenti utilizzati per i versamenti non contengono gli elementi necessari per l'identificazione del soggetto che li esegue e per l'imputazione della somma versata, si applica la sanzione stabilita dall'art. 15 del Decreto Legislativo n. 471 del 1997.

8. Si applica la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al Decreto Legislativo n. 472 del 1997.

9. Sulle somme dovute per TASI non versata alle prescritte scadenze, si applicano gli interessi moratori annui al tasso legale incrementato di 2 punti percentuali, calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

10. La sanzione è ridotta e gli interessi si calcolano al tasso legale annuo con maturazione giorno per giorno, se la regolarizzazione delle infrazioni per tardività di versamenti o di presentazione delle dichiarazioni viene effettuata in autotassazione, secondo le disposizioni dell'art. 13 del D.Lgs. n. 472/97, che disciplina i termini e le modalità per avvalersi del ravvedimento, sempre che la violazione non sia stata già contestata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento.

11. La sanzione non è invece applicata quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad ufficio o concessionario diverso da quello competente.

Art. 15
RIMBORSI

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella stessa misura prevista dall'articolo 14, comma 9, del presente regolamento, con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili ovvero dalla data della istanza del contribuente se il diritto alla restituzione dipende da fatti o atti normativi non vigenti alla data del versamento o da fatti di cui l'Ente non è parte in causa, ma solo Ente riscossore.

3. Non sono eseguiti rimborsi per importi pari o inferiori alla soglia fissata dall'art. 9 – 7° comma - del presente regolamento.

Art. 16
CONTENZIOSO

1. In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992 n. 546, e successive modificazioni.

2. Sono altresì applicabili, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo 19 giugno 1997 n. 218, e gli ulteriori istituti deflativi del contenzioso eventualmente previsti dalle specifiche norme.

3. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi e quelle dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui al precedente comma possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, secondo quanto previsto dallo specifico regolamento in materia.

Art. 17
NORME TRANSITORIE E DI RINVIO

1. Si rinvia al regolamento per la disciplina delle entrate comunali per le disposizioni comunali in materia di:

- Differimento termini di versamento
- Compensazione
- Disciplina dei controlli
- Dilazione e rateizzazione
- Autotutela
- Ravvedimento
- Accertamento con adesione

2. Per quanto non previsto si applicano le disposizioni generali previste dalle vigenti leggi nazionali in materia di tributi locali e di attività di accertamento, di irrogazione sanzioni, di riscossione, di rimborsi e di contenzioso nonché dai regolamenti comunali.

3. In caso di nuove disposizioni legislative che modifichino le norme regolamentari, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopravvenuta.

4. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Art. 18

DISPOSIZIONI FINALI, EFFICACIA E PUBBLICITA'

1. Le norme del presente regolamento si applicano in luogo di qualsiasi altra disposizione regolamentare con esse in contrasto.

2. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014 con efficacia, ai sensi del comma 688 dell'art. 1 della Legge 147 del 2013, dalla data di pubblicazione sul Portale del federalismo fiscale.

3. Il presente regolamento è pubblicato sul sito web istituzionale e tenuto a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento, nonché inviato al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, in attuazione a quanto disposto dal comma 15 dell'art. 13 del D.L. 06.12.2011 n. 201.